

# Recesso parziale da srl solo grazie allo statuto

La delibera di mutamento dell'oggetto sociale legittima il recesso quando è "sostanziale"

/ Maurizio MEOLI

Il cambiamento dell'oggetto sociale di una srl, che da operativa diviene, in via principale, **holding** c.d. **pura**, per l'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate, legittima l'esercizio del diritto di recesso in capo al socio dissenziente. Socio che, da un lato, può esercitare un **recesso** parziale solo ove tale possibilità gli sia riconosciuta dello statuto, e, dall'altro, non concretizza alcuna revoca implicita del recesso in caso di inerzia nel sollecitare la liquidazione della quota.

Ad affermarlo è il Tribunale di Torino nella sentenza n. [3473/2017](#).

Innanzitutto, osservano i Giudici torinesi, anche nel caso di cambiamento dell'oggetto sociale per deliberazione assembleare il mutamento deve rivestire carattere non formale o lessicale ma "**sostanziale**", come espressamente previsto solo in tema di spa dall'art. 2437 c.c. Infatti, il recesso è uno strumento eccezionale, correlato a una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell'investimento (*cf.* Trib. Roma [5 luglio 2011](#)).

Peraltro, il cambiamento dell'oggetto sociale per deliberazione assembleare legittima l'esercizio del recesso perché "consente", ma non necessariamente determina in modo diretto "un cambiamento significativo dell'attività della società" (*cf.* l'art. 2437 c.c.). Vale a dire che non occorre verificare se gli amministratori abbiano successivamente reso effettivo e attuale il mutamento del settore di attività; verifica comunque incompatibile con il breve termine (**15 giorni** dall'iscrizione della delibera al Registro Imprese) che il socio ha per scegliere se recedere o restare nella società (termine da desumere, in mancanza di diverse indicazioni statutarie, dall'art. 2437-*bis* comma 1 c.c., in tema di spa).

Nel caso di specie, la srl, prima operativa nel campo dell'edilizia, dell'ingegneria civile e industriale, con possibilità di assumere partecipazioni in altre imprese soltanto in via strumentale al perseguimento dell'attività principale, adottava un oggetto principale da **holding** c.d. **pura**, consistente nell'assunzione e gestione di **partecipazioni** in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate, e nella compravendita di beni immobili e mobili di ogni genere.

Si ampliava notevolmente, quindi, la **discrezionalità** degli amministratori nella scelta del settore di attività e, di conseguenza, si reputa integrato il presupposto per l'esercizio del diritto di recesso, a prescindere dal fatto che, nell'operatività successiva della società, si fosse estesa o meno l'attività ad altri settori.

Quanto alla possibilità di un recesso parziale, si osserva come dalla mancanza di una norma che espressamente lo consenta nelle srl – come invece accade nelle spa *ex art.* 2437 comma 1 c.c. – non sia possibile desumere, *tout court*, l'**inammissibilità**, giustificandola in ragione del conflitto con il carattere **unitario** della quota di srl e con il rilievo della persona del socio in tale tipo societario.

D'altra parte, l'indivisibilità della quota (sancita dal previgente art. 2482 comma 1 c.c.), quale possibile ostacolo all'ammissibilità del recesso parziale, non ha trovato conferma in esito alla riforma introdotta dal DLgs. 6/2003.

Allo stesso tempo, dalla **negazione** espressa in taluni contesti (art. 2532 c.c., in tema di cooperative, e art. 2497-*quater* lett. b) c.c., in ordine alla pronuncia in favore del socio di società eterodiretta di condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento), non può desumersi l'ammissibilità del recesso parziale nelle ulteriori ipotesi configurabili.

La riforma, comunque, ha ben distinto tra srl e spa. E a fronte di ciò, in tema di recesso, l'art. 2473 comma 1 c.c. rimette all'autonomia statutaria il compito di determinare non solo i **casi** in cui il socio può recedere dalla società ("quando"), ma anche il **modo** di esercizio del recesso ("le relative modalità"). Ed è possibile affermare che la nozione di "modalità" comprenda anche forme e termini di comunicazione del recesso alla società, nonché entità della partecipazione per cui il diritto di recesso viene esercitato.

Spetta, quindi, allo statuto della singola srl stabilire se il socio abbia soltanto facoltà di uscire dalla compagine sociale o possa limitarsi a un recesso parziale (clausola ammessa anche dalla massima [I.H.11](#) del Comitato Triveneto dei Notai). E ciò era proprio quanto accadeva nella srl del caso di specie, il cui statuto conteneva una clausola che richiedeva al socio recedente di trasmettere alla società un'istanza recante, tra l'altro, anche "la quota di partecipazione per la quale il diritto viene esercitato".

Da ultimo è ribadito che l'eventuale **inerzia** del socio nel sollecitare la liquidazione della quota in relazione alla quale si è esercitato il diritto di recesso non implica una rinuncia tacita al diritto, occorrendo un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso; laddove l'inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non costituisce elemento sufficiente, di per sé, per dedurre la volontà di rinunciare, potendo essere frutto d'ignoranza, di **temporaneo impedimento** o di altra causa, e rilevando solo ai fini della prescrizione estintiva (Cass. nn. [9547/2009](#) e [13322/2005](#)).